



Il Tribunale di Novara
Sezione civile (Fallimenti)

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Simona	Delle Site	Presidente
2) Dott.	Francesca	Iaquinta	Giudice rel.
3) Dott.	Veronica	Zanin	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: omologazione ex art. 180 l.fall.

del concordato preventivo proposto da General Power Equipment s.r.l., con l'avv. Tommaso Maria Giovanni Ubertazzi

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 16.03.2021 la società General Power Equipment s.r.l. (di seguito anche soltanto "GPE") ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161, co. 6, l.f., con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art.161, co. 2 e 3 l.f. entro un assegnando termine.

La domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, co.5, l.f. e la Cancelleria ha assolto gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

Con decreto del 25.03.2021 il Tribunale ha concesso alla società termine sino al 12.07.2021 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.161, co. 2 e 3, l.f. nominando commissario giudiziale il dott. Daniele Frè. In data 5.07.2021 la società ricorrente ha chiesto la concessione di una proroga; con provvedimento emesso in data 8.07.2021, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, è stata concessa proroga per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e co. 3 l.f. sino al 10.09.2021.

Nel rispetto del termine assegnato, la società ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge.

In data 21.10.2021 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere.

Con provvedimento del 9.12.2021 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società General Power Equipment s.r.l, ordinando la convocazione dei creditori innanzi al giudice delegato per l'udienza del 21.04.2022.

Svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale è stata raggiunta la maggioranza di legge, il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Il Tribunale, con provvedimento del giorno 31.05.2022 - considerato che l'importo complessivo dei crediti ammessi al voto è pari a euro 968.154,00 e che la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato è pari a euro 484.078,00 - ha rilevato che, come attestato dal giudice delegato, le dichiarazioni di voto pervenute sino alla data dell'udienza hanno dato il risultato di seguito riportato: voti favorevoli euro 570.422,23, voti contrari euro 0,00; ha rilevato,



altresì, che successivamente alla predetta udienza ed entro il termine di cui all'art. 178 l.f., le ulteriori dichiarazioni pervenute hanno dato il risultato di seguito indicato: voti favorevoli euro 202.102,67, voti contrari euro 0,00; ha considerato, quindi, che l'esito della votazione ha consentito il raggiungimento delle maggioranze indicate dalla legge (i voti favorevoli sono pari a euro 772.524,90, la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato è pari a euro 484.078,00).Ha pertanto fissato ex art. 180 l.f. l'udienza del 13.10.2022 per il giudizio di omologazione.

Si è costituita la società chiedendo che il concordato sia omologato.

Non è stata proposta alcuna opposizione.

All'udienza del 13.10.2022 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti per l'omologazione, deve anzitutto rilevarsi che l'*iter* procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed, in particolare, quella relativa alla procedura competitiva ed alle operazioni di voto. Durante il procedimento non sono emerse circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f.

All'esito del giudizio di omologazione, può essere ribadita la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura (qualità di imprenditore fallibile, stato di crisi, modalità di pagamento dei debiti, completezza della documentazione), confermando sul punto le valutazioni già espresse in sede di ammissione.

La proposta concordataria formulata postula un piano in continuità indiretta. Il fabbisogno concordatario viene assicurato da:

- a) realizzo del corrispettivo di vendita dell'azienda: la società ricorrente ha prodotto una proposta di acquisto da parte di FDUEG S.r.l. (già affittuaria della azienda in forza di contratto stipulato in data antecedente al deposito del ricorso ex art. 161 l.f.) per l'importo di euro 131.000 (pari al valore dell'azienda come quantificato nella perizia di stima depositata), prendendo atto espressamente della necessità di previo svolgimento della procedura competitiva di cui all'art. 163 *bis* l.fall;
- b) recupero crediti commerciali, aderendo alla transazione già sottoposta all'approvazione degli organi della procedura relativamente alla posizione del debitore Clear S.r.l.;
- c) realizzo crediti fiscali per euro 25.000,00 per IVA richiesta a rimborso entro la fine dell'anno 2021;
- d) apporto a sostegno del fabbisogno concordatario, a titolo di finanza esterna da parte di FDUEG S.r.l, fino a complessivi euro 277.000,00, da erogarsi, anche in soluzioni successive, nella misura necessaria alla soddisfazione dei creditori sociali indicata nella proposta.

La proposta prevede: - il pagamento integrale degli oneri prededucibili relativi alle spese di giustizia e di procedura; - il pagamento integrale di tutti i creditori assistiti da privilegio (compresi gli interessi in maturazione) entro 24 mesi dall'omologa come previsto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (come meglio specificato nell'articolato cronoprogramma allegato al piano); - il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% entro il 31 dicembre 2024 (con inclusione in detta categoria dei crediti per IVA di rivalsa relativamente ai fornitori meglio indicati in piano, atteso che i beni su cui gli stessi vantano privilegio non sono stati rinvenuti presso la sede della società).

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale, la società ricorrente ha prodotto a garanzia degli impegni assunti da FDUEG: a) prova dell'avvenuto versamento, presso il notaio Niccolò Cigliano, della somma di euro 50.000,00 (in particolare € 20.000,00 sono stati corrisposti da parte di FDUEG s.r.l. ed euro 30.000, 00 da parte del Sig. Daniele Fornara con escussione a semplice richiesta da parte degli Organi della procedura); b) impegno a fornire garanzia reale (nella



specie, iscrizione di ipoteca sul bene immobile di cui FDUEG è proprietaria, in caso di omologa del concordato, sino ad euro 277.000,000); c) documentazione bancaria attestante la sussistenza di disponibilità liquide pari ad euro 170.000 circa. A fronte della richiesta di chiarimenti del Giudice delegato, il Commissario Giudiziale, nonostante le perplessità relative al metodo applicato per la sua determinazione, ha espresso un sostanziale giudizio di congruità del canone versato da FDUEG per il contratto d'affitto d'azienda attualmente in essere e sottoscritto prima dell'accesso alla procedura concordataria.

Giova peraltro ricordare che, con il provvedimento di ammissione, il Tribunale, ai sensi dell'art. 163-bis l.f., ha disposto che il Commissario nominato provvedesse entro giorni 20 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 15 giorni, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite e sui giornali "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", l'invito a manifestare interesse all'acquisto dell'azienda oggetto di affitto tra General Power Equipment S.r.l. e FDUEG., comunicando l'indirizzo PEC nel quale reperire la documentazione di interesse; e che il commissario entro massimo 45 giorni dall'accettazione relazionasse al giudice delegato, che a propria volta avrebbe riferito al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis comma II e ss.

Nella relazione *ex art. 172 L.F.* è stato dato di come all'esito della descritta pubblicità non sia stata riscontrata alcuna manifestazione di interesse e come, pertanto, il Commissario abbia depositato conforme informativa al Giudice Delegato in data 27.01.2022.

Quanto ai crediti commerciali, con riferimento al credito vantato nei confronti di Clear s.r.l., di nominali euro 217.026,00, il Giudice Delegato, con provvedimento depositato il 24 febbraio 2022, ha autorizzato una transazione finalizzata al realizzo di euro 100.000,00 (di cui euro 77.430,00 da versarsi da parte di Clear ed euro 22.570,00 da corrispondersi da parte di FDUEG per delegazione di pagamento della stessa Clear). Detta transazione è stata eseguita nel mese di aprile con incasso per GPE del previsto complessivo importo di euro 100.000,00. Restano pertanto all'attualità crediti residui, rispetto alla previsione di realizzo del piano, di euro 10.000,00.

I crediti tributari e previdenziali sono stati indicati in Piano nel complessivo importo di euro 46.704,85. Rispetto a tale situazione GPE in data 11 febbraio 2022 ha incassato il credito Iva richiesto a rimborso di nominali euro 25.000,00, realizzando l'importo di euro 25.076,71 (comprensivo degli interessi).

Il Commissario giudiziale ha, infine, richiesto al notaio Cigliano l'escussione della predetta garanzia, prevista a semplice richiesta da parte degli organi della procedura in data 24.02.2022 e la corrispondente somma è stata accreditata il 1.03.2022.

*

Per quanto attiene al giudizio di fattibilità del piano, appare preliminarmente necessario chiarire come, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte "*funzione del piano è di fornire uno strumento per potere valutare l'attendibilità e praticabilità della proposta, che viene formulata dal debitore: così da parte dei creditori, come pure, e prima ancora, da parte del tribunale (...)*". (Cass. Civ. Sez. I, 23 luglio 2021 n. 21190). La verifica di fattibilità, dunque, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità del piano e realizzare i fini pratici perseguiti dal concordato; la conseguente verifica di realizzabilità va svolta nei "*limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati*".



Alla luce di tale ricostruzione, la proposta concordataria deve dunque ritenersi sempre sindacabile, ove la stessa risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole chance di successo (cfr., così, di recente, Cass., 15 giugno 2020, n. 11522). Tale giudizio, compiuto in prima battuta in fase di ammissione, può senza dubbio essere riesaminato in fase di omologa, alla luce delle più esaustive indagini compiute dal Commissario.

Orbene, nel caso di specie, si ritiene di poter confermare le valutazioni espresse in sede di ammissione.

Il Tribunale, in particolare, non ritiene che i profili di “vulnerabilità” evidenziati dal Commissario Giudiziale (comunque dallo stesso giudicati non suscettibili di compromettere il proprio parere positivo) siano tali da mettere in dubbio e revocare il giudizio di fattibilità già formulato.

Ed invero la minuziosa e completa analisi del Commissario giudiziale ha consentito di verificare che, nel periodo di tempo decorrente dall’ammissione alla votazione, hanno sostanzialmente trovato conferma le previsioni contenute nel piano concordatario circa gli esiti della gestione in continuità indiretta; il concordato, inoltre, ha visto il voto favorevole di una significativa percentuale del ceto creditorio.

Pertanto la domanda di omologa può essere accolta.

Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, visti gli artt. 177 e 180, co. 1, L.F.:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da GENERAL POWER EQUIPMENT S.R.L. [C.F 02362210037];
- 2) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale del dott. Daniele Frè, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a) il Commissario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
 - b) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento dell'esecuzione del concordato, anche visionando la documentazione contabile e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
 - c) al termine di ogni trimestre, la società predisporrà relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale, e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a trasmetterla al Tribunale corredata delle proprie osservazioni e ad inviarla ai creditori a mente dell'art. 182, comma 2°, 1. fall.; eventuali istanze di secretazione di operazioni concretanti scelte strategiche saranno valutate dal Giudice Delegato su parere del Commissario prima della comunicazione della relazione ai creditori;Stabilisce infine che:



- d) la società dovrà inoltre provvedere a ripartire, con la periodicità indicata nel piano e con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 110 l. fall., le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti mediante piani di riparto; il riparto, predisposto dalla debitrice e corredato del parere del commissario giudiziale, sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui all'art.171, secondo comma, l.fall. Dalla data della ricezione della comunicazione decorrerà termine di quindici giorni per proporre reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall. Decorso tale termine, il Giudice delegato, su richiesta del Commissario, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. All'esito del riparto finale, la debitrice depositerà la relazione finale esponendo le argomentazioni in forza delle quali ritenga di avere reso adempimento del concordato in favore dei creditori. La relazione dovrà essere corredata di parere motivato dei Commissario Giudiziale; il Giudice delegato, se ricorreranno i presupposti, con suo decreto, dichiarerà adempiuto il concordato;
- e) Il Giudice delegato, o il Tribunale ove occorra, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti;
- 3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del Commissario giudiziale di almeno 6 creditori tra quelli più rappresentativi;
 - 4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L..F., nonché sul sito internet del Tribunale;
 - 5) dichiara irripetibili le spese del procedimento di omologa.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 27.10.2022.

Il Presidente
Dott.ssa Simona Delle Site
Il Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaquina

